

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4082

DEL 14/09/2011

Oggetto: **Reg. CE 1257/99 - PSR Misura Fb - Miglioramento del benessere degli animali. Domanda annualità 2009. Rigetto ricorso gerarchico ditta Atzeni Giuliano -Nurri (CUAA TZNGLN60D04F986G).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando per l'ammissione ai premi previsti dalla Misura F - Azione Fb Miglioramento del benessere degli animali - PSR della Regione Sardegna 2000-2006 - Reg. CE n. 1257/99;

PREMESSO che la ditta Atzeni Giuliano è beneficiaria della misura Fb, per l'azienda con codice ASL 054NU032;

PREMESSO che nel corso dell'istruttoria della domanda annualità 2009 - nella quale viene verificato il rispetto degli impegni relativi al periodo 30 maggio 2008/30 maggio 2009 - dall'esame del file fornito dall'Associazione Regionale Allevatori della

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4082

DEL 14/09/2011

Sardegna è emerso che per l'azienda del Sig. Atzeni Giuliano non erano state effettuate analisi del latte nel mese di gennaio 2009;

PREMESSO che il bando della misura in oggetto, al paragrafo 6.3, lett.d), stabilisce che costituisce un impegno del beneficiario *“far eseguire, a un laboratorio accreditato SINAL, che rilascerà i relativi referti, le analisi del contenuto delle cellule somatiche del latte massale del gregge assoggettato all'impegno, almeno una volta al mese per tutto il periodo della lattazione. Copia fotostatica dei referti mensili relativi ai controlli dell'anno di impegno precedente, devono essere allegati alla domanda di conferma dell'annualità successiva”*;

PREMESSO che il Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale n° 0003075/DecA/95 del 09/12/2008 prevede, per l'inosservanza del predetto impegno, una riduzione del premio del 5%. Pertanto, con nota prot. n° 15896 del 15/10/2010, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha comunicato alla Ditta, e al CAA mandatario per conoscenza, la riduzione di € 136,75 del premio relativo all'annualità 2009. La Ditta veniva informata della facoltà di presentare memorie, atti o scritti difensivi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;

PREMESSO che la comunicazione anzidetta, trasmessa al recapito indicato in domanda dal Sig. Atzeni, è stata rinviata al mittente *“per indirizzo inesistente”*. La nota è stata ritrasmessa in data 15/11/2010 all'indirizzo riportato nella dichiarazione di cui sotto;

PREMESSO che, in data 04/11/2010, il CAA ha trasmesso una nota nella quale si contestava la riduzione sul premio, rappresentando che le analisi del latte del mese di gennaio 2009 non erano state effettuate in quanto le pecore non erano in lattazione. Perciò, si richiedeva che la riduzione non venisse applicata. Alla nota veniva allegata una dichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000), datata

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4082

DEL 14/09/2011

02/11/2010, nella quale il Sig. Atzeni dichiara: *“nel mese di gennaio 2009 non ho fatto le analisi del latte in quanto le pecore non erano in lattazione”*;

PREMESSO che l'Ufficio istruttore ha ritenuto non idonea la dichiarazione del Sig. Atzeni, in quanto resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 utile per le autocertificazioni, anziché ai sensi dell'art. 47, valido per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Di conseguenza, con nota prot. n° 18660 del 22/11/2010, venivano confermati alla Ditta l'esito dell'istruttoria e l'obbligo della restituzione della somma di € 136,75, indebitamente percepita;

PREMESSO che il beneficiario ha impugnato il provvedimento di cui sopra con ricorso gerarchico, nel quale ribadisce quanto asserito nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

PREMESSO che l'Ufficio istruttore, a seguito della presentazione del ricorso da parte della Ditta, ha riesaminato la domanda 2009 e la documentazione allegata. Da tale verifica è emersa la presenza dell'allegato “A”, relativo al controllo CMT (Californian Mastitis Test) effettuato il 21/01/2009 su 140 capi;

CONSIDERATO che non può essere effettuato il controllo CMT su capi che non siano in lattazione;

PRESO ATTO della contraddittorietà delle dichiarazioni del Sig. Atzeni, il quale nell'allegato “A” attesta di aver sottoposto, in data 21/01/2009, al controllo CMT 140 capi, i quali dovevano essere necessariamente in lattazione. Viceversa, nella dichiarazione resa in data 02/11/2010 e nel ricorso adduce l'assenza di capi in lattazione per giustificare la mancata effettuazione delle analisi del latte nel gennaio 2009;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni addotte dal Ricorrente;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4082

DEL 14/09/2011

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n°8303 del 18/07/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Atzeni Giuliano (prot. n. 19417 del 10/12/2010);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato